

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrasa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis
Dott. Marco Persich
Dott. Paola Pigazzini

**CIRCOLARE DI STUDIO
A TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL**

Circolare n. 7 del 24 Ottobre 2023

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE
COMPETENTI – SCADENZA DELL'11 DICEMBRE 2023**

Si informano i clienti di studio che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023 il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato avvio all'operatività del **Registro dei titolari effettivi**, stabilendo un **nuovo adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio** di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi.

L'adempimento consisterà, in prima battuta, in una **comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva** di:

- partecipazioni societarie in società di capitali: S.p.A., S.r.l., anche in forma consortile, società cooperative;
- persone giuridiche private: Fondazioni, Associazioni riconosciute e Istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione del registro delle persone giuridiche presso il registro prefettizio o nel registro regionale o nel RUNTS.

Le **società di persone** non devono comunicare il titolare effettivo.

È definito **"titolare effettivo"** la persona fisica o le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo controllo.

Il **titolare effettivo nelle società di capitali** è la persona fisica:

1. che detiene direttamente una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
2. che detiene indirettamente una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale

sociale, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui le percentuali di possesso proprietario (dirette o indirette) siano inferiori al 25% del capitale sociale, il titolare effettivo coincide con la/e persona/e fisica/che cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo in forza: i) della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; ii) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; iii) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora il titolare effettivo non sia individuabile secondo i criteri sopra menzionati, il criterio residuale individua il titolare effettivo con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, dotata/e di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Il titolare effettivo nelle persone giuridiche private (Associazioni, Fondazioni etc.) è la persona fisica rappresentata da:

1. il/i fondatore/i (ove in vita);
2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
3. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

All'interno del Registro vi saranno due sezioni, una definita "**autonoma**", contenente i dati su imprese (società di capitali: S.p.A., S.r.l., anche in forma consortile, società cooperative) e su persone giuridiche private (Fondazioni, Associazioni e altre istituzioni di carattere privato); e l'altra "**speciale**" dedicata ai trust e istituti affini.

Il Decreto attuativo dispone le modalità di accesso ai dati che saranno iscritti nel Registro dei titolari effettivi; in particolare potranno accedere alle informazioni del titolare effettivo:

- le **autorità pubbliche** (MEF, Autorità di vigilanza di settore, Guardia di Finanza, Direzione nazionale antimafia e terrorismo; Autorità giudiziaria; Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale);
- i **soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela** (intermediari finanziari, notai, commercialisti, avvocati etc.) previo accreditamento presso la Camera di commercio competente;
- **altri soggetti "accesso al pubblico"**, previa richiesta e autorizzazione di accesso ai dati, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale (l'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale¹).

La prima comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere effettuata entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del citato provvedimento attestante l'operatività del sistema e quindi **il termine ultimo è fissato all'11 dicembre 2023** (in quanto la scadenza del sessantesimo giorno cade in giorni festivi).

¹ In **circostanze eccezionali**, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva **può essere escluso** qualora esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.

Gli amministratori di imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure il legale rappresentante, delle persone giuridiche private (Fondazioni, Associazioni), **sono tenuti all'esecuzione delle comunicazioni da inviare all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio** territorialmente competente per mezzo del "Modello TE", sottoscrivendo l'istanza con firma digitale. Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituite successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del provvedimento citato, sono tenute alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri.

Non è possibile delegare la sottoscrizione dell'adempimento ad un professionista; i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di firma digitale.

Preme precisare che, oltre alla prima comunicazione di cui si è detto, **dovranno essere comunicate:**

- i. ogni eventuale **variazione** di dati, sia quelle inerenti il/i titolare/i effettivo/i (in caso di mutamenti della proprietà delle partecipazioni, ovvero della legale rappresentanza in caso di utilizzo del criterio residuale di identificazione), sia quelle relative ai dati del titolare effettivo (allorquando intervengano modifiche di carattere personale quali la variazione dei dati anagrafici, della residenza e/o del domicilio), **entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione;**
- ii. la **conferma dei dati comunicati da eseguirsi annualmente** (entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma²).

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell'art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

* * *

Qualora necessitate di maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il seguente link: <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>

Lo Studio e i professionisti di riferimento restano a vostra disposizione per ogni richiesta di approfondimento.

Ai fini dell'esecuzione dell'adempimento nei termini, sarete contattati dallo Studio per la raccolta dei dati e l'esecuzione dell'adempimento.

È gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio Moschen & Associati


² La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.